

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 6 aprile 2011

Iniziativa popolare federale «1:12 – Per salari equi»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «1:12 – Per salari equi», presentata il 14 settembre 2009; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «1:12 – Per salari equi», presentata il 14 settembre 2009, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di uscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Angele Patrick, Stettbachstrasse 53, 8600 Dübendorf
 2. Arezina Andrea, Rauthausgasse 18, 5400 Baden
 3. Bär Linda, Guthirtstrasse 10, 8037 Zurigo

¹ RS 161.1
² RS 161.11
³ RS 311.0

4. Buntschu Nicolas, Chemin du Verger 7, 1752 Villars-sur-Glâne
 5. Carobbio Guscelli Marina, Via Tamporiva, 6533 Lumino
 6. Carrupt Alain, Route du Moulin 33, 1782 Belfaux
 7. Dissler Sebastian, Kleinmattstrasse 7, 6003 Lucerna
 8. Fürer Seraina, Pestalozzistrasse 46, 8200 Sciaffusa
 9. Gaillard Benoît, Ch. De Rovéréaz 58, 1012 Losanna
 10. Gallusser David, Hasenbühlstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis
 11. Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zurigo
 12. Horrer Lukas, Pajola 11 H, 7240 Küblis
 13. Jobé Vivien, Rombachstrasse 31, 5000 Aarau
 14. Kistler Marco, Rosenbordstrasse 18, 8867 Niederurnen
 15. Levrat Christian, Route des Colombettes, 1628 Vuadens
 16. Masshardt Nadine, Sichelweg 16, 4900 Langenthal
 17. Pult Jon, Loestrasse 47, 7000 Coira
 18. Rechsteiner Paul, Oberer Graben 44, 9000 San Gallo
 19. Rieger Andreas, Bahnhostr. 24, 8800 Thalwil
 20. Roth-Bernasconi Maria, Chemin des Fauvettes 20, 1212 Grand-Lancy
 21. Schäppi Lea, Wollbacherstrasse 1, 4058 Basilea
 22. Schwaab Jean-Christophe, Av. Des Bains 22, 1007 Losanna
 23. Simmler Monika, Dierauerstrasse 1, 9000 San Gallo
 24. Trede Aline, Tscharnerstrasse 15, 3007 Berna
 25. Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf
 26. Walliser Tanja, Seidenweg 14, 3012 Berna
 27. Wermuth Cédric, Oberstadtstrasse 5, 5400 Baden
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «1:12 – Per salari equi» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: GS Gioventù socialista Svizzera, Spitalgasse 34, Casella postale 8208, 3001 Berna e pubblicata nel Foglio federale del 6 ottobre 2009.

22 settembre 2009

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Iniziativa popolare federale «I:12 – Per salari equi»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 110a (nuovo) **Politica salariale**

¹ Il salario massimo versato da un'impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un'attività lucrativa.

² La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare:

- a. le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;
- b. l'applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8 (nuovo)*⁵

8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Politica salariale)

Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 110a da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all'entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

⁴ RS 101

⁵ L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).

